

## REGOLAMENTO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA E NEL TERRITORIO COMUNALE

### Art.1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno , salvo le deroghe previste dai successivi articoli 4 e 8 , è fatto divieto in prossimità di boschi e nei terreni cespugliati ricadenti nel territorio comunale :

- a) di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare motori, fornelli, fuochi che possano innescare incendi;
- b) di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera , con conseguente pericolo di innesco di incendio .

L'accensione dei fuochi nel restante periodo dell'anno è regolata dal presente regolamento .

### Art. 2

Tutti i proprietari, affittuari , o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale , entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, dovranno provvedere alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche o private, e lungo tutti i confini del fondo, per una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a ml. 10,00 con esclusione delle zone di pertinenza degli enti pubblici proprietari delle strade che si dovranno far carico della loro pulitura.

I lavori di pulitura delle restanti parti dei terreni potranno essere effettuate in qualsiasi periodo e dovranno essere iniziati dalle aree immediatamente adiacenti alle fasce parafuoco di cui sopra. I residui provenienti dai lavori di ripulitura dovranno essere prontamente allontanati dal letto di caduta e depositati per essere distrutti o bruciati all'interno della proprietà e comunque ad una distanza di sicurezza ,ove possibile, non inferiore a ml 50,00 dai fabbricati, dalla vegetazione circostante, dal ciglio della scarpata, dal ciglio stradale e/o dal confine con altre proprietà.

### Art. 3

Ove i soggetti, anche pubblici, di cui al superiore articolo 2 non effettuino gli interventi ivi previsti, l'amministrazione comunale procederà a diffidarli, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, affinché gli stessi vi provvedano .Nel caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'amministrazione comunale , con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 25800 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione

amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

#### Art. 4

La distruzione e/o bruciatura dei residui dei lavori di pulitura dei fondi dovrà essere effettuata con l'adozione di ogni opportuna cautela al fine di evitare il propagarsi di incendi . In ogni caso ,tali operazioni, da eseguire sotto la continua vigilanza dei soggetti interessati, dovranno essere effettuate entro il 15 giugno di ogni anno, con la precisazione che dall'1 maggio al 15 giugno le stesse operazioni saranno consentite solo nelle prime ore della giornata fino alle ore 9,00. Nelle giornate particolarmente calde e ventose, comunque, è fatto divieto assoluto di procedere alla distruzione e/o bruciatura di erbe, sterpaglie e/o residui della pulitura dei terreni. In deroga a quanto ivi stabilito e previa autorizzazione del locale distaccamento del Corpo Forestale, gli interventi di bruciatura dei residui di cui sopra, potranno essere effettuati anche dal 16 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 15 ottobre di ogni anno, sempre entro le ore 9,00 del mattino, con esclusione delle giornate calde e ventose.

Prima di lasciare la zona utilizzata per siffatte operazioni, è fatto obbligo di assicurarsi che ogni focolaio sia stato perfettamente spento e che non vi sia alcun rischio di riaccensione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali per il caso in cui dalla violazione di tale disposizione derivi un incendio, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1032 ad € 10329 ( art.10, comma VI, legge 21.11.2000 n°353).

#### Art. 5

Nei terreni dovranno essere osservate ,pure, le seguenti disposizioni:

- i singoli cumuli di sterpaglie dovranno essere distanziati tra loro non meno di ml.6,00 l'uno dall'altro ;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate in agricoltura dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 10,00 dalla vegetazione circostante e/o dai cumuli di sterpaglie e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, decespugliatori, motoseghe etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e di almeno litri 8 per ogni trattore;
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore , dalle macchine trebbiatrici e da qualunque altro attrezzo a motore, i detriti di paglia o di altro materiale combustibile.

Oltre alle norme anzidette, i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualunque titolo, godono di terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali, eventualmente, suggerite dal Corpo Forestale e/o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dall'esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione di incendio.

In ogni caso, nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate la vigilanza nell'utilizzo di tali attrezzature a motore dovrà essere intensificata.

#### Art. 6

I proprietari, gli affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, hanno in godimento terreni dovranno lasciare intorno a fabbricati, impianti agricoli, ricoveri stallatici etc, una fascia di rispetto completamente sgombra da sterpaglie, foglie, erbacce e da vegetazione secca in genere, di larghezza non inferiore a ml. 10,00.

#### Art. 7

Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono a causa della presenza di fitta ed intensa vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'amministrazione comunale, di concerto con il Corpo Forestale o con le altre Forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e, se del caso, a diffidare i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. In caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

#### Art. 8

Anche la distruzione e/o bruciatura dei residui della pulitura delle coltivazioni agricole specializzate, come uliveti, agrumeti, vigneti, frutteti in genere, etc. sarà consentita fino al 15 giugno di ogni anno, con la precisazione che dall'1 Maggio al 15 giugno tali operazioni potranno essere effettuate, soltanto, nelle prime ore della giornata, non oltre le ore 9,00.

E' comunque, fatto divieto di accendere fuochi nelle giornate calde e ventose. In deroga a quanto ivi stabilito e previa autorizzazione del locale distaccamento del Corpo Forestale, gli interventi di bruciatura dei residui potranno essere effettuati anche dal 16 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 15 ottobre di ogni anno, sempre entro le ore 9,00 e con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto obbligo agli interessati, prima di

abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o delle braci residue e di esercitare la sorveglianza fino a che sia scongiurato ogni pericolo di riaccensione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui dalla violazione di tale disposizione derivi un incendio, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1032 ad € 10329 (art.10 ,comma VI , Legge 21.11.2000 n.353).

#### Art. 9

Per la ripulitura obbligatoria di quelle parti di terreno di proprietà o di pertinenza comunale che prospettano o confinano con strade pubbliche o private, da effettuarsi sempre entro il 15 giugno di ogni anno, il Comune si doterà di apposita squadra di decespugliamento che potrà eseguire, anche, gli interventi disposti d'ufficio ai sensi dei superiori articoli 3 e 7 .

#### Art. 10

Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale, mediante il numero verde "1515", e/o ai Vigili del Fuoco, mediante numero verde "115" e/o alle autorità locali, ( Carabinieri, Polizia,Vigili Urbani ,Sindaco etc , ).

#### Art. 11

Dal 15 giugno al 15 ottobre, è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale infiammabile e/o incandescente . Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove dal fatto derivi un incendio , i trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00.

#### Art. 12

I Comandanti militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

#### Art. 13

Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite penalmente, nel caso in cui abbiano originato o abbiano favorito l'insorgere di un incendio (artt.423, 423 bis , 449 c.p.)ed amministrativamente con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio ( art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n°16).